

ASSEVERAZIONI SCARICHI



Dott.ssa Giovanna Mancinelli

Direttore del Distretto provinciale di Chieti

g.mancinelli@artaabruzzo.it

APPLICABILITÀ

- La disciplina degli scarichi è riportata nella parte III del D.lgs. 152/06 a partire dall'art. 100.
- Le sanzioni penali sono previste al Capo II (artt. da 137 a 140), ma il potere prescrittivo può riguardare solo alcuni titoli contravvenzionali previsti dall'art.137 (solo pena pecuniaria o pena disgiunta)
- La direttiva della Procura della Repubblica di Pescara ha indicato tutti i commi dell'art. 137 per cui è possibile l'attivazione del potere prescrittivo



art.137

(SOLO PENA PECUNIARIA O PENA DISGIUNTA)

- comma 1 – assenza di autorizzazione
- comma 7 – gestore del servizio idrico integrato che non effettua la comunicazione per lo smaltimento dei rifiuti presso l'impianto di depurazione o non rispetta le prescrizioni
- comma 9 – mancato rispetto legge regionale per le acque di prima pioggia
- comma 10 – mancato rispetto disposizioni regionali per la tutela delle acque destinate alla vita dei pesci
- comma 12 – mancato rispetto disposizioni regionali per la tutela delle acque destinate alla vita dei molluschi
- comma 14 – mancato rispetto norme per la utilizzazione agronomica



ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La necessità di autorizzazione è prescritta dall'art.124 c.1.

Art.124 (criteri generali)

1. «Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.»

La sanzione per mancanza di autorizzazione è prevista dall'art. 137 c.1
(**arresto o ammenda**)

ART. 137 (sanzioni penali)

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi **scarichi di acque reflue industriali**, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.»



ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Caso 1: Autorizzazione mai posseduta

Caso 2: Autorizzazione scaduta

- attività in condizioni invariate
- variazioni impiantistiche o del ciclo produttivo



AUTORIZZAZIONE MAI POSSEDUTA



Contenuti prescrizione

- Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con **sospensione immediata dello scarico** e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto

Tempi di adeguamento

- immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)

MANCATO RINNOVO SENZA MODIFICHE



Contenuti prescrizione

- Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che l'impianto sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione

Tempi di adeguamento

- presentazione dell'istanza all'AC entro 15 gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione

Altra sanzione Art.137

- «9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.»



ART. 113

(acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

- «3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.»
- **L.R. 29 luglio 2010, n. 31, "Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. n. 152/06 (Norme in materia ambientale)".**



SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA



Contenuti prescrizione

- Sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa come rifiuti sospensione delle attività che originano l'obbligo di gestione separata delle acque

Tempi di adeguamento

- immediata

CONTRAVVENZIONI POCO FREQUENTI

- Per alcuni titoli contravvenzionali previsti dall'art.137 in ARTA non si sono mai presentati casi e pertanto non sono state previste prescrizioni «standard»:
 - comma 7 - gestore del servizio idrico integrato che non effettua la comunicazione per lo smaltimento dei rifiuti presso l'impianto di depurazione o non rispetta le prescrizioni
 - comma 10 – mancato rispetto disposizioni regionali per la tutela delle acque destinate alla vita dei pesci
 - comma 12 – mancato rispetto disposizioni regionali per la tutela delle acque destinate alla vita dei molluschi



Art. 137 comma 7

- «Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena **dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi** e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»



ART. 110 (trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)

- 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
- 2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.



segue Art.110

- 3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.



segue Art.110

- 4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purchè non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
- 5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.



segue Art.110

- 6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'ente di governo dell'ambito.
- 7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.



Art.137

- «10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.»
- - ART. 84 (acque dolci idonee alla vita dei pesci)
- - ART. 85 (accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci)



ART. 84 (acque dolci idonee alla vita dei pesci)

- «4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.»



ART. 85 (accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci)

- «2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità competente le misure appropriate.»



Art.137

- «12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.»
- - ART. 87 (acque destinate alla vita dei molluschi)
- - ART. 88 (accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi)



ART. 88 (accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi)

- 1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento.
- 2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.



ART. 87

(acque destinate alla vita dei molluschi)

- 3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.



Altra sanzione Art.137

- «14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.»



ART. 112

(UTILIZZAZIONE AGRONOMICA)

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.



Utilizzazione agronomica di effluenti

- reflui di allevamento (con esclusione degli allevamenti in AIA)
- acque di vegetazione dei frantoi oleari
- acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari
- acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) (sono assimilate alle domestiche)



Art.101 comma 7

- Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;



COSA È SANZIONATO

- Ai sensi dell'art.137 comma 14:
 - **è sanzionata l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure previste, oppure la non ottemperanza al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività**
- È necessario valutare che vi siano elementi per identificare con certezza che il refluo sia fra quelli previsti dall'art. 112, in caso contrario si rientra nella disciplina dei rifiuti liquidi.



PRESCRIZIONE PER MANCATA COMUNICAZIONE



Contenuti prescrizione

- Presentazione della documentazione prevista

Tempi di adeguamento

- presentazione della comunicazione entro 15 gg all'AC